

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Procedimento cautelare d'urgenza: che valore ha l'elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare con l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare?**

*Ancorché a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 - il quale ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato - deve oramai ritenersi che il carattere bifasico del procedimento d'urgenza in questione è soltanto eventuale; tanto non esclude che l'elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare che contenga l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare possa valere oltre la fase processuale nella quale viene compiuta atteso che l'art. 141 c.p.c. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.*

**Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 2.2.2015, n. 1828**

*...omissis...*

Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da parte resistente di tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.

La notifica della sentenza di appello, su cui si fonda l'eccezione in parola, eseguita presso l'avvocato C.C. in Pisa, infatti non è idonea a far decorrere il termine di cui al menzionato art. 325 epe poiché in appello era costituito quale procuratore dell'attuaxxxxdomicilio eletto xxxxxx studio

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141 e 170 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 47 c.c. e con l'art. 669 octies c.p.c., comma 6, critica la sentenza impugnata poiché alla luce dei nuovi principi processuali, introdotti per il processo cautelare dalla novella di cui al di n. 35 del 2005 convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, dovendosi ritenere superata la tesi della strumentalità del processo cautelare rispetto a quello di merito non trova più fondamento, trattandosi di procedimenti autonomi, la tesi della sopravvivenza della procura alle liti e della connessa elezione di domicilio in favore del procuratore costituito nella fase cautelare, specie, come nel caso di cui trattasi, nell'ipotesi in cui la richiesta di provvedimento cautelare sia stata rigettata.

Con la seconda censura la ricorrente, denunciando violazione e /o falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c., u.c. in combinato disposto con l'art. 669 octies c.p.c., comma 6, prospetta che quand'anche si volesse accedere alla tesi della riferibilità dell'elezione del domicilio operata nella fase cautelare anche alla fase di merito tale ultrattività non potrebbe mai superare l'arco temporale di un anno di cui all'art. 330 c.p.c., u.c., che pone un principio di carattere generale.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da controparte inammissibilità dei motivi di ricorso per non contenere gli stessi confutazioni delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Al riguardo è sufficiente rilevare che parte ricorrente critica la sentenza impugnata confutando proprio quella parte motiva della sentenza impugnata in cui, in via preliminare, i giudici di appello richiamano i principi elaborati da alcune sentenze della Cassazione sul tema appunto della ultrattività della elezione del domicilio operata nella fase cautelare.

Nel merito le censure sono infondate.

In proposito va rimarcato che la Corte del merito fonda la propria statuizione, non tanto con riferimento al rapporto sussistente tra fase cautelare e fase di merito, quanto piuttosto sull'interpretazione della volontà negoziale relativa alla procura (e della connessa elezione di domicilio) rilasciata in occasione della fase cautelare.

Difatti la Corte del merito interpretando la elezione del domicilio di cui trattasi attraverso il significato delle parole utilizzate perviene alla conclusione che la volontà negoziale è stata quella di eleggere il domicilio per la causa nel suo complesso e non per la sola fase cautelare.

Ebbene questa specifica ratio decidendi non è stata oggetto di censura alcuna sicché la sentenza impugnata non può che essere mantenuta ferma in relazione a questa autonoma ragione non censurata.

E' ius receptum, del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno

dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dietim, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua rado non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

D'altro canto, e per completezza motivazionale, devesi osservare che, ancorché a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 - il quale ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato - debba oramai ritenersi che il carattere bifasico del procedimento d'urgenza in questione è soltanto eventuale, tanto non esclude che la elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare che contenga l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare possa valere oltre la fase processuale nella quale viene compiuta atteso che l'art. 141 c.p.c. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio (Cfr. Cass. 15 marzo 2002 n. 3794 e Cass. 27 ottobre 2003 n. 16094).

Né è condivisibile la tesi della limitazione temporale ex art. all'art. 330 c.p.c., u.c. della volontà espressa in sede di elezione di domicilio, avendo la richiamata norma di rito funzione diversa da quella di cui all'art. 141 c.p.c. cit. che come detto trova la sua fonte legittimante nella volontà della parte.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Stima il Collegio in considerazione delle questioni trattate ricorrere le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, per compensare le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---